

Parte II PIANO OPERATIVO

- 0. PREMESSA
 - 0.1. Riferimenti normativi
 - 0.2. contesto vitivinicolo ed indirizzi
- 1. OBIETTIVI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
- 2. CARATTERISTICHE TECNICHE
 - 2.1. Indicazioni generali di intervento
 - 2.2. Analisi dei costi
 - 2.3. Determinazione delle aree di intervento
- 3. INTERVENTI
 - 3.1. Tipologie
 - 3.2. Riconversione varietale.
 - 3.3. Diversa collocazione/reimpianto di vigneti.
 - 3.4. Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.
 - 3.5. Interventi ammissibili
 - 3.6. Interventi non ammissibili
- 4. LIMITI E CONTROLLI AGLI INTERVENTI
 - 4.1. Limiti
 - 4.2. Controllo delle rese
- 5. BENEFICIARI
 - 5.1. Beneficiari domande singole
 - 5.2. beneficiari domande collettive
- 6. CONTRIBUTI
 - 6.1. Considerazioni generali
 - 6.2. Ammontare del contributo
 - 6.2.1. Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla zona 1.
 - 6.2.2. Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla zona 2.
 - 6.3. Pagamento contributo
- 7. CONDIZIONI
- 8. SUPERFICI DI APPLICAZIONE
- 9. PRIORITÀ E GRADUATORIA
 - 9.1. Criteri riferiti all'azienda
 - 9.2. Criteri riferiti al beneficiario o attuatore dell'intervento
 - 9.3. Criteri riferiti all'intervento
- 10. SCADENZE
- 11. PROCEDURE
 - 11.1. presentazione delle domande
Entro il 15 aprile, salvo proroga, la Regione Piemonte trasmetterà tali elenchi all'AGEA per il finanziamento.
 - 11.2. documentazione da allegare alla domanda.
 - 11.3. Pagamenti
 - 11.4. Fine lavori
- 12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
 - 12.1. controlli e verifiche
 - 12.2. Controllo in loco per l'iscrizione agli albi DOC
 - 12.3. Revoche e Variazioni
 - 12.4. Periodo di eleggibilità delle spese
- 13. MONITORAGGIO
- 14. COMPETENZE
- 15. DEFINIZIONI
- 16. DOTAZIONE FINANZIARIA

PARTE II

PIANO OPERATIVO

0. PREMESSA

0.1. Riferimenti normativi

Il Regolamento CEE 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, prevede, al capo III, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, da erogare a seguito di un piano di riconversione e ristrutturazione. Il successivo Regolamento CEE 1227/00 della Commissione del 31 maggio al capo IV ne stabilisce le modalità di applicazione.

Con Decisione C(2002) 3110 del 19 agosto 2002 la UE ha ripartito gli ettari e le dotazioni finanziarie tra gli stati membri.

Tali dotazioni saranno prossimamente distribuite dal Ministero delle Politiche Agricole alle Regioni con opportuno Decreto.

La Regione Piemonte con D.G.R. 48-2240 del 12/2/2001 ha emanato le necessarie Misure applicative dei Regolamenti CEE 1493/99 e 1227/00 per la gestione del potenziale vitivinicolo, e consentire l'accesso della Regione ai benefici previsti dalle normative CEE tra cui il regime di aiuti per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Per quanto non indicato nel presente piano, vale quanto previsto nella normativa sopra indicata.

0.2 contesto vitivinicolo ed indirizzi

Il contesto vitivinicolo internazionale, con cui necessariamente una Regione vocata come il Piemonte si deve confrontare, e le peculiarità della propria viticoltura prima illustrate, rendono necessario il perseguimento della qualità e della razionalizzazione economica ed agronomica del vigneto Piemonte.

Il Piemonte ha un patrimonio viticolo caratterizzato dalla prevalenza di vitigni autoctoni, in particolar modo rossi, mentre per i bianchi la più significativa presenza riguarda il vitigno Moscato.

Rimane forte la preponderanza di un vitigno fortemente legato a questo territorio, cioè il Barbera, a cui fanno seguito Dolcetto e Nebbiolo, e gli altri vitigni tipici da sempre della nostra viticoltura; tale composizione è il frutto della scelta di valorizzare le produzioni autoctone che è effettivamente avvenuta con le nuove tecniche colturali che oramai caratterizzano fortemente la maggior parte dei vigneti piemontesi e che li rendono particolarmente adatti alle nuove esigenze produttive ed alle richieste del mercato.

Puntare sui vitigni autoctoni incrementandone ancor di più la valorizzazione è sicuramente la strategia vincente intervenendo con limitazioni solo per quei vitigni di cui si osservano criticità di mercato (Moscato, Brachetto, Cortese, per quest'ultimo non nella zona del Gavi).

La viticoltura piemontese non opera solo su mercati locali e le sue attuali strategie hanno determinato una forte riconoscibilità sul mercato nazionale e su quelli internazionali, ove trovano riscontri positivi produzioni di qualità legate al territorio ed ai vitigni autoctoni, ma anche produzioni che sappiano cogliere l'evoluzione del gusto dei consumatori e l'andamento dei mercati internazionali. Per queste ragioni, al di là dei limiti sui vitigni citati, non sembra opportuno porre un limite agli interventi definendo all'interno del presente piano una lista di vitigni da incentivare o da disincentivare. Questo anche in considerazione del fatto che la Regione Piemonte, affinché il potenziale produttivo non aumenti, realizza una pianificazione regionale vitivinicola (prevista dalle misure applicative al O.C.M. emanate con delibera del 12 febbraio 2001 n. 48-2240) volta al controllo delle produzioni, anche attraverso l'annuale emissione di una "lista" di vini per cui è ammesso o meno l'incremento di superficie produttiva, ed a cui il presente piano andrà soggetto.

Saranno ammessi a sostegno interventi di ristrutturazione di vigneti che prevedano l'adozione di sistemi di allevamento tradizionali che consentano un effettivo miglioramento qualitativo, un controllo del potenziale produttivo ed un effettivo contenimento dei costi di conduzione dell'impianto

Non è ammesso a contributo il rinnovo normale del vigneto così come stabilito dall'art. 12 del Reg. CE 1227/00.

E' invece ammesso il reimpianto con la medesima varietà qualora vengano adottati sesti d'impianto più ridotti, che consentano un incremento del numero di ceppi per ettaro e garantiscano: il miglioramento della qualità, la riduzione della produzione per ceppo, ed il miglioramento della gestione del vigneto.

Sono ammessi adeguamenti che comportino un'espansione del sesto, per consentire una migliore economia di gestione, purchè tale sesto rientri nelle disposizioni del disciplinare V.Q.P.R.D. e ne garantisca la qualità.

Saranno ammessi al piano di ristrutturazione e riconversione i reimpianti dei vigneti eseguiti secondo quanto sopra precisato, gli impianti eseguiti attraverso l'esercizio del diritto di reimpianto, gli impianti eseguiti a seguito di acquisizione a titolo oneroso di un diritto di reimpianto anche da altre Regioni, nonché i cambi varietali mediante sovrainnesto.

Qualora consentito dalle disposizioni comunitarie e nei limiti da queste disposte, saranno ammessi a contributo, per la campagna 2002 e successive, i nuovi impianti eseguiti in forza di un diritto di impianto nuovamente creato rilasciato ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 1493/99.

Gli interventi sono realizzabili in tutti i comuni del Piemonte in cui è possibile produrre V.Q.P.R.D.

1. OBIETTIVI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Il patrimonio produttivo viticolo rappresenta una risorsa economica, sociale e paesaggistica insostituibile per la regione.

Alla luce della composizione viticola regionale, delle potenzialità e dei punti critici dell'intero settore produttivo vitivinicolo, obiettivo prioritario del piano è l'adeguamento dell'offerta alla domanda, in particolare:

- mantenimento e consolidamento della viticoltura nelle aree vocate e nelle aree idonee alla produzione di V.Q.P.R.D.;
- sviluppo della viticoltura di qualità e valorizzazione della tipicità collegata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggiore qualità;
- ampliamento dell'offerta attraverso l'introduzione di nuovi vitigni di particolare livello qualitativo (vitigni raccomandati);

- adeguamento dell'offerta alla domanda anche tramite lo strumento del sovrainnesto;
- realizzazione di impianti che consentano di estrinsecare la potenzialità in senso qualitativo, insieme ad un'economicità di gestione in relazione alla diffusione dell'innovazione tecnologica, all'adozione di tecniche colturali ecocompatibili ed alla conservazione del suolo;
- adeguando l'offerta alla domanda di vino, evitando un aumento della produzione, rafforzando, ove possibile, l'identità delle produzioni, cercando di aumentare l'attuale incidenza percentuale di V.Q.P.R.D. regionale;
- Ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili;
- Adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale;
- miglioramento dello standard sanitario e qualitativo dei vigneti attraverso l'uso di materiale di moltiplicazione idoneo (certificato standard);
- valorizzazione delle selezioni clonali di qualità, nell'ambito di un equilibrato rapporto con materiale standard al fine della conservazione, a livello diffuso, di un'ampia variabilità genetica nel patrimonio ampelografico regionale;
- introduzione e diffusione di portainnesti di equilibrata o ridotta vigoria;
- sostituzione di forme di allevamento non idonee per produzioni di qualità o costose sul piano gestionale;
- realizzazione e consolidamento della viticoltura in aree difficili;
- conseguimento dell'equilibrio di mercato attraverso la ristrutturazione del comparto per singola V.Q.P.R.D. o area territoriale omogenea.

Gli obiettivi del piano possono concorrere all'adeguamento della viticoltura Piemontese per rispondere alle attuali esigenze produttive e commerciali.

Emerge sempre di più la necessità di impostare il vigneto fin dal momento dell'impianto sulla base delle esigenze di commercializzazione che possono essere raggiunte attraverso la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

Lo stimolo che questi obiettivi apporteranno all'evoluzione del mercato vinicolo piemontese appare quindi in linea con l'articolo 11 del Reg. UE n° 1493/99 che introduce un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione di vigneti con l'obiettivo di adeguare la qualità alla domanda del mercato.

Inoltre, il piano di ristrutturazione e riconversione di vigneti, porta con sé gli elementi necessari per arrivare, magari attraverso la realizzazione di un piano integrato di attuazione, al completo riordino fondiario delle superfici vitate, anche al fine di un riconoscimento del valore ambientale. Infatti la filiera vitivinicola, così come è strutturata oggi, non è in grado di farsi carico dei costi di mantenimento ambientale, perché già alle prese con costi di produzione molto elevati. Essa è in grado però di dare ampie garanzie affinché si realizzi l'inserimento di giovani imprenditori creando realtà rurali autosostenute, con la nascita di nuove aziende vitivinicole operando nella direzione di un aumento del "valore aggiunto" indispensabile per il mantenimento delle realtà viticole piemontesi. E' quindi urgente che alla filiera vitivinicola venga riconosciuto il ruolo "Ambientale". In termini pratici la "conservazione dell'ambiente" deve essere considerato un lavoro a carico non solo del settore agricolo ma anche e soprattutto del settore ambientale con l'introduzione di leggi territoriali speciali.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 Indicazioni generali di intervento

In conformità agli obiettivi proposti, occorre promuovere la razionalizzazione di nuovi vigneti secondo criteri da massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, impiegando, ove possibile, materiale vegetale certificato, portainnesti a vigoria contenuta e varietà opportune ed adeguate ai disciplinari di produzione, nel materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere, se disponibile, "certificato" e comunque prodotto nel rispetto della normativa che regola la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti non dispongano di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge 1164/69 e successive modificazioni).

Le riconversioni dei vigneti, dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto fissata in ciascun disciplinare produttivo.

Nelle aree soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, gli impianti dei vigneti dovranno rispettare i vincoli previsti.

In caso di trasferimento del diritto all'interno della Regione Piemonte il controllo, affinché il potenziale produttivo non aumenti, viene realizzato attraverso la pianificazione Regionale, anche tenuto conto del fatto che le rese dei vigneti a V.Q.P.R.D. già possono essere diversificate in base alle rivendicazioni consentite.

In caso di trasferimento del diritto da altra Regione la resa indicata va confrontata con la resa del V.Q.P.R.D. che si intende impiantare: se questa è superiore alla precedente, la superficie oggetto di reimpianto è pari alla superficie estirpata moltiplicata per il rapporto fra le rese. Tale modalità è applicata in assenza di strumenti di controllo nazionali che garantiscano il mantenimento del potenziale produttivo nazionale.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti hanno l'obbligo della iscrizione negli albi dei vino a V.Q.P.R.D.

La ristrutturazione di vigneti esistenti, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale causato dallo smaltimento dei vecchi sostegni, può considerare il loro parziale riutilizzo purchè quest'ultimi siano in uno stato tale da garantire la propria efficacia per tutta la durata del nuovo vigneto

2.2 Analisi dei costi

La determinazione dei costi medi ad ettaro per l'estirpo, il mancato reddito e l'impianto di un vigneto in Piemonte, viene individuata seguendo le analisi dei valori elencati nelle seguenti tabelle:

ANALISI DEI PREZZI PER ESTIRPAZIONE DI VIGNETO

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| operaio per lavori di potatura, distacco fili, estrazione pali e sradicamento ceppi compreso l'assistenza ai mezzi meccanici | ore 150/ha x 10.33 €/ora | 1.549,50 |
| nolo di trattore per estrazione pali, sradicamento ceppi, trinciatura, trasporto del materiale di risulta | ore 30 /ha x 25.82 €/ora | 774,60 |
| Totale | | 2.324,10 |

Annotazioni:

Nel caso di estirpo vigneti con pali in cemento, il maggior costo è compensato dal parziale recupero di parte dei pali.

Si ritiene congruo stabilire in € 2.324,10/ha la spesa ammissibile a contributo per le operazioni di estirpazione del vigneto.

ANALISI DEI COSTI DI IMPIANTO VIGNETO PER ETTARO DI SUPERFICIE

Sistema di allevamento: GUYOT COSTITUISCE LA FORMA DI ALLEVAMENTO PIÙ UTILIZZATA IN PIEMONTE. IL FUSTO VIENE PORTATO ALL'ALTEZZA DI CIRCA 50 CENTIMETRI DA TERRA E POTATO CON UNO SPERONE, IN MEDIA DI 2 GEMME ED UN CAPO A FRUTTO MEDIAMENTE DI 8 12 GEMME

Distanza tra i filari: 2,20 METRI

Distanza tra ceppo e ceppo: 1,15 METRI

Palatura: LEGNO DI CASTAGNO CM 15 X 15 (TESTATA) E CEMENTO PRECOMPRESSO CM 6 X 6 (INTERMEDI)

Filo: N.°4 FILI DI FERRO TRIPLA ZIANCATURA DI CUI N°1 CALIBRO 18 (5.100 MT, PESO LINEARE 0,07 KG) E N.°3 CALIBRO 16 (15.300 MT, PESO LINEARE 0,045) :-PARI A KG 1045

Pezzi speciali: 10% SUL PESO DEL FILO, (104 KG)

Appezamento tipo: 10.000 MQ 100X100 DI LATO

Descrizione: IMPALCATURA COSTITUITA DA PALI DI LEGNO PER LE TESTATE E CEMENTO PER L'INTERFILA DISTANTI SULLA FILA 5 MT, ALTI FUORI TERRA 1,80 - 2,0 METRI, COLLEGATI DA QUATTRO FILI DI FERRO ZINCATO DI CUI IL PRIMO DI CALIBRO 18 È POSTO ALL'ALTEZZA DI 0,7 M DA TERRA, IL 2, 3 E 4 DI CALIBRO 16 POSTI VARIA DISTANZA DAL PRIMO SOTENGONO I TRALCI UVIFERI

| N° | VOCE PREZZARIO REGIONALE APPROVATO CON DELIBERA N. 12 – 29049 DEL 23 DICEMBRE 1999 | descrizione | UNI TA' | PREZZO UNITARIO | QU ANTITÀ | MAG GIOR AZIO NED A PRE ZZAR IO | totale |
|---------------|--|--|---------|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 22.C05A.P01A.V001A.V001A | Lavori preparatori ed opere accessorie scasso con mezzo meccanico, alla profondità di cm. 80-100, concimazione organico-minerale di fondo, preparazione del terreno per impianto di frutteto o vigneto | €/HA | 1.291,14 | 1 | | 1.291,14 |
| 2* | 22.C05A.P01A.V002A.V014A. | Acquisto Barbatelle | €/CD | 2,01 | 4000 | 10% | 8.862,40 |
| 3 | 22.C05A.P01A.V001A.V003A.V003A | Acquisto pali di testata diametro 15 cm in legno di castagno | €/CD | 5,68 | 102 | | 579,36 |
| 4 | 22.C05A.P01A.V001A.V003A.V002A | Acquisto pali intermedi cm 6 x cm 6 in cemento precompresso | €/CD | 5,16 | 1071 | | 5.526,36 |
| 5 | 22.C05A.P01A.V001A.V004A | Acquisto ancore in cemento con relativo spinetto ed asta, in opera | €/CD | 5,16 | 100 | | 516,00 |
| 6 | 22.C05A.P01A.V001A.V005A | Acquisto filo di ferro o di acciaio di qualsiasi sezione, in opera, compresi oneri per tagli, sfridi, ecc. | €/KG | 1,14 | 1045 | | 1.191,30 |
| 7 | 22.C05A.P01A.V001A.V005A.V001A | Acquisto pezzi speciali in ferro zincato, in opera (braccioli, tiranti, morsetti, ecc.) | €/KG | 1,81 | 104 | | 188,24 |
| TOTALE | | | | | | | 18.154,80 |

TUTTI I COSTI SONO COMPRESIVI DELLA MESSA IN OPERA E DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA.

- Il costo delle barbatelle è il costo medio delle due voci da prezzo (barbatelle di vite innestate € 1,70 e di nebbiolo € 2,32) a cui viene aggiunto il 10% (come da prezzo) in considerazione delle peculiarità della viticoltura piemontese, (interamente collinare)
- Il valore di un palo recuperato è assimilabile (benchè inferiore) a quello di un palo nuovo in quanto l'agricoltore, per poter correttamente riutilizzare i vecchi sostegni, sostiene costi imputabili principalmente alle operazioni di estirpo e stoccaggio degli stessi.

ANALISI DI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI CIGLIONI

La realizzazione di ciglioni, per la creazione di terrazze, si rende necessaria, ed in alcuni casi indispensabile, in appezzamenti con pendenze del terreno elevate, e cioè comprese fra il 25% e il 75%.

La loro realizzazione avviene mediante l'ausilio di apposite escavatrici. Per la determinazione del costo di costruzione occorre calcolare i volumi di scavo e di riporto per unità di superficie utilizzando la seguente formula:

$$A = \frac{D \times T}{T - S}$$

$$V = \frac{D \times (A - D)}{8 \times A}$$

D = larghezza del terrazzo desiderata

S = pendenza iniziale del terreno

T = pendenza della nuova scarpata

A = distanza orizzontale fra i terrazzi

V = volume di scavo per unità di superficie

Ponendo la realizzazione di ciglioni in un appezzamento medio di un ettaro con una pendenza iniziale del terreno (S) del 50%, una pendenza della nuova scarpata (T) del 100% e una distanza orizzontale fra i terrazzi (A) di mt 2,00, il volume di scavo per unità di superficie (V) sarà di 0.125 mc/mq. Pertanto il volume totale di terreno da smuovere sarà pari a 1250 mc/Ha. La tariffa relativa allo scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (voce prezziario regionale 19.C02A.V002A) è pari a € 3,61 al mc, per costo ad ettaro di € 4.512,50. La realizzazione dei ciglioni viene perfezionata attraverso la filatura delle scarpate: ponendo la superficie di quest'ultime pari a 3000 mq/Ha ed il costo di detta operazione di € 1,29 al mq (voce prezziario regionale 19.C02A.V009B) il costo totale ad ettaro ammonta a € 3.870,00. Pertanto la realizzazione di ciglioni comporta un costo medio ad ettaro di € 8.382,50.

DETERMINAZIONE DEL MANCATO REDDITO DEL VIGNETO.

Per la determinazione del reddito del vigneto si ritiene opportuno fare riferimento ai dati della E.U.R.I.C.A. (Rete di Informazione Contabile Agricola dell'Unione Europea) attraverso la banca dati regionale INEA.

I dati più recenti, riferiti al 1998, riportano per le aziende viticole piemontesi un reddito di lavoro aziendale di € 32.831,16 e una superficie media aziendale di ha 8.44; il reddito di lavoro ad ettaro risulta pertanto di € 3.889,95 annui.

Per i due anni in cui il vigneto è improduttivo, il mancato reddito sarà di € 3.889,95 x 2 anni = € 7.779,90.

Alla luce di quanto esposto sono stati analiticamente quantificati i costi ettaro di estirpo, reimpianto e mancato reddito in:

- Euro 2.324,10 per l'estirpo
- Euro 18.154,80 per il reimpianto
- Euro 3.889,95 per il mancato reddito annuo\.

- Euro 28.258,80 per l'estirpo, reimpianto e mancato reddito (quest'ultimo imputato per i due anni di improduttività).
- Euro 8.382,50 per la realizzazione di terrazze o ciglioni.

2.3 Determinazione delle aree di intervento

La viticoltura piemontese manifesta una eterogeneità considerevole: infatti accanto a aree in cui la coltivazione della vite, per caratteristiche pedologiche, risulta relativamente agevole, esistono realtà viticole in cui la coltura ed ancor di più la realizzazione di vigneti risulta alquanto difficoltosa, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista economico (maggiori costi di realizzazione e di conduzione). Pertanto si è reso necessario dividere il territorio regionale in due zone in base alle condizioni economiche ed ai costi di impianto.

La zona 1 comprende i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Albera Ligure, Arquata Scrivia (territori montani: 6p, 7, 8, 12p, 13p, 14,15,16p, dal 17 al 27), Avolasca, Borghetto Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Borio, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d'Erro, Cavatore, Costa Vecsovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzzone, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia (territori montani: 13, 16p), Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera, Voltaggio.

PROVINCIA DI ASTI: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

PROVINCIA DI BIELLA: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Dorzano, Lessona, Masserano, Mottalciata, Quaregna, Roppolo, Salussola, Sostegno, Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone.

PROVINCIA DI CUNEO: Albaretto Torre, Arguello, Bagnolo, Barge, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Brondello, Busca, Castellar, Castellino Tanaro, Castino, Cerretto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Igliano, Lequio Berria,

Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, Pagno, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Verzuolo, Vicoforte. A questo elenco sono da aggiungersi i comuni appartenenti a comunità montane inseriti nel disciplinare doc Alta Langa.

PROVINCIA DI NOVARA: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiore, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno.

PROVINCIA DI TORINO: tutti i comuni facenti parte della zona di produzione delle doc Canavese, Erbaluce di Caluso, Pinerolese, Carema, Val Susa.

PROVINCIA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA: Crodo, Crevoladossola, Montecrestese, Maserà, Trontano, Beura Cardezza, Vogogna, Pieve Vergonte, Piedimulera, Pallanzeno, Montescheno, Villadossola, Domodossola, Bognanco.

PROVINCIA DI VERCELLI: Serravalle Sesia, Roasio, Moncrivello, Lozzolo, Gattinara, Alice Castello.

La zona 2 ricomprende tutti i comuni della Regione Piemonte esclusi dall'elenco di cui sopra.

3 INTERVENTI

3.1 Tipologie

Le azioni di ristrutturazione e riconversione comprendono una o più delle seguenti tipologie di intervento:

- a) LA RICONVERSIONE VARIETALE, ANCHE MEDIANTE SOVRAINNESTO;
- b) LA DIVERSA COLLOCAZIONE/REIMPIANTO DEI VIGNETI;
- c) I MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEI VIGNETI ATTINENTI ALL'OBIETTIVO DEL REGIME,

3.2 Riconversione varietale.

a. Mediante reimpianto

Potranno essere realizzati reimpianti da effettuare in forza di un diritto di reimpianto posseduto dai viticoltori, ovvero reimpianti di vigneti con diritto acquistato mediante trasferimento e non ancora esercitato. E' consentito anche il reimpianto anticipato in modo da consentire la coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti.

b. Mediante sovrainnesto

Nel caso di vigneti giovani e ben strutturati, in linea con gli indirizzi tecnici previsti nel piano, ma che contemplano varietà non idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato, si può intervenire con la pratica del sovrainnesto.

3.3 Diversa collocazione/reimpianto di vigneti.

Occorre promuovere la realizzazione di nuovi vigneti secondo criteri di massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, opportunamente commisurati alle diverse situazioni ambientali, impiegando materiale vegetale certificato, portinnesti a vigoria contenuta e varietà opportune. In questo senso il vivaismo viticolo regionale dovrà giocare un ruolo importante nella preparazione e produzione di materiale clonale dotato di elevate caratteristiche genetiche e sanitarie.

L'appezzamento destinato alla ricollocazione dei vigneti dovrà consentire un miglioramento delle condizioni pedologiche e/o di esposizione e/o di giacitura.

La tipologia impiantistica e la geometria dei sistemi di allevamento, quindi, dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la valorizzazione qualitativa delle uve, a ridurre l'erosione del suolo ed a mantenere, ove possibile, gli elementi paesaggistici.

3.4 Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione economicamente e/o agronomicamente razionale nonché eventualmente integrata, nel pieno rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore (rispetto dei disciplinari di produzione: integrata, biologica, di vini a V.Q.P.R.D.).

3.5 Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono riassumibili nei seguenti punti:

- sostituzione varietale, mediante reimpianto o sovrainnesto di una percentuale minima del 70% sia della superficie che della piattaforma ampelografica;
- passaggio da una V.Q.P.R.D. che non ha prospettive di mercato ad una con prospettive di mercato;
- spostamento di vigneti da aree non atte a produrre V.Q.P.R.D. ad aree idonee;
- spostamento di vigneti in aree che consentano una più razionale gestione economica e/o agronomica e contestualmente permettano un miglioramento delle condizioni pedologiche e/o di esposizione e/o di giacitura;
- riqualificazione della base produttiva all'interno dello stesso V.Q.P.R.D., selezioni clonali/scelta dei portainnesti;
- ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili
- adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale riguardante una percentuale di viti non inferiore al 10% e non superiore al 30% del vigneto
- realizzazioni di vigneti che consentano miglioramenti e/o economie di gestione;
- reimpianti di vigneti non più validi economicamente dal punto di vista gestionale.

- Trasformazione del sistema di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali a vegetazione assurgente.
- ristrutturazione di vigneti con gravi problemi di ordine fitopatologico utilizzando tempistiche di impianto e tecniche di costituzione del vigneto che consentano l'ottenimento di elevatissimi standard qualitativi altrimenti non raggiungibili.
- ristrutturazione di vigneti in accordo con le necessità di conservazione ambientale delle aree a viticoltura difficile.

3.6 Interventi non ammissibili

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente piano operativo:

- i rinnovi normali di vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, cioè il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione (vedi Reg. CE 1493/99 art. 11, par. 3 e Reg. CE 1227/00 art. 12).
- Gli impianti che abbiano beneficiato negli ultimi cinque anni di aiuti; comunitari, nazionali e regionali per il reimpianto
- Ai nuovi vigneti impiantati in attuazione del Reg. CE 1592/96, del Reg. 1627/98 e dal programma regionale di nuovi impianti disposto con D.G.R. n.°175-19975 del 9 giugno 1997 nell'ambito del reg. CE 2328/99
- I vigneti che non risultino in regola con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

4 LIMITI E CONTROLLI AGLI INTERVENTI

4.1 Limiti

Le aziende richiedenti il contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono pervenire al termine del piano di ristrutturazione aziendale a una superficie vitata minima pari a mq 10.000. Tale limite non è richiesto qualora l'azienda ricada nel territorio dei comuni di cui alla zona 1.

Non è consentito incrementare la superficie produttiva delle D.O.C.G. Asti e Brachetto, delle D.O.C., Piemonte Moscato, Piemonte Brachetto.

Non è ammissibile al contributo l'utilizzo dei vitigni Moscato b. e Brachetto anche in forza di un diritto di reimpianto maturato con l'estirpazione dei medesimi, ad esclusione dell'intervento di ristrutturazione che prevede la realizzazione di vigneti ad elevatissimo standard qualitativo (vedi tabelle riepilogative ai punti 6.2.1 e 6.2.2 intervento 11) e dell'intervento che prevede la trasformazione di sistemi di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (vedi tabelle riepilogative ai punti 6.2.1 e 6.2.2 intervento 10). E' fatta inoltre eccezione per i vigneti da iscrivere alla D.O.C. Loazzolo.

Non è altresì consentito finanziare le superfici a cortese b. al di fuori della zona di produzione della D.O.C.G. GAVI ad esclusione dell'intervento che prevede la trasformazione di sistemi di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (vedi tabelle riepilogative ai punti 6.2.1 e 6.2.2 intervento 10). L'impianto di tale vitigno è quindi consentito solo in seguito all'estirpazione di vigneti già costituiti dal medesimo.

Per i sovrainnesti non è consentito l'utilizzo dei nesti sopraccitati, tranne che per la produzione della D.O.C.G. GAVI e della D.O.C. Loazzolo

La realizzazione di vigneti con filari a rittochino è subordinata ad una approvazione tecnica da parte del funzionario istruttore e comunque non finalizzata alla raccolta meccanizzata.

L'autorizzazione, concessa nei soli casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare l'impianto in altro modo tramite una relazione tecnica (redatta da libero professionista o da tecnico O.O.P.P.), dovrà contenere le opportune prescrizioni per il contenimento dell'erosione, la realizzazione dei fossi di scolo e la gestione dell'inerbimento.

Non è ammesso il contributo per le forme di allevamento con vegetazione non assurgente, salvo quando specificatamente autorizzato dal disciplinare di produzione V.Q.P.R.D. cui il vigneto dovrà essere iscritto.

Le particelle per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del Regolamento (C.E.) n. 1493/1999 non possono essere oggetto di intervento.

Per tutto ciò che concerne le caratteristiche tecniche dell'impianto, queste devono essere tali da soddisfare quanto richiesto dai disciplinari di produzione delle singole DOC, ove sono determinati i sesti d'impianto, il numero di ceppi per ettaro, i sistemi di potatura, le forme d'allevamento, la giacitura e l'esposizione nonché la tipologia dei terreni.

Non sono ammessi a contributo gli impianti per l'irrigazione.

Non sono ammessi a contributo gli interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola che non prevedano l'iscrizione in alcun albo DOC.

La realizzazione dei vigneti di cui al presente piano, è subordinata all'utilizzo di sostegni, fili ed accessori nuovi. Tuttavia, poiché le palature sono considerate a tutti gli effetti rifiuti speciali da smaltire in discarica, considerazioni di tutela ambientale suggeriscono di consentire il parziale riutilizzo dei sostegni recuperati.

Quanto sopra limitatamente alle tipologie di estirpo e reimpianto (vedi tabelle al punto 6.2.1 e 6.2.2, intervento n° 1) e di reimpianto da effettuare utilizzando un diritto aziendale (vedi tabelle al punto 6.2.1 e 6.2.2, intervento n° 4).

4.2 Controllo delle rese

Al fine di evitare un incremento del potenziale produttivo, il beneficiario, in caso di non rivendicazione (parziale o totale) della Denominazione di Origine si impegna a produrre un quantitativo di uve (D.O.C. o D.O.C.G. Tavola) non superiore a quanto previsto dal disciplinare (produzione a DOC, DOCG e supero di campagna); in caso di eccedenze oltre il limite anzidetto, si impegna ad avviare alla distillazione il prodotto eccedentario.

Ai fini del controllo dell'indicazione delle rese vale quanto segue:

- Vini V.Q.P.R.D.
 - La resa sia prima che dopo l'intervento di ristrutturazione è quella prevista dal disciplinare
- Vini da Tavola
 - Al fine di dimostrare il non aumento delle rese, gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti dovranno presentare un apposita dichiarazione in cui si attesta il valore delle rese prima e dopo gli interventi

Non è comunque consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile del V.Q.P.R.D. di partenza o del vino da tavola di partenza.

Nell'istanza di contributo deve essere indicata la resa ad ettaro del vigneto in oggetto sia ante che post intervento ed il differenziale di resa.

5. BENEFICIARI

Le domande di intervento costituiscono i singoli piani di ristrutturazione e riconversione aziendale e possono essere presentati da beneficiari singoli o collettivi.

5.1 Beneficiari domande singole

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati o le società di persone o capitali, iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Nel caso di interventi da realizzare su terreni condotti in affitto, colonia, mezzadria, enfiteusi, concessione od usufrutto, l'approvazione della domanda di contributo deve essere subordinata al consenso scritto del proprietario o dell'eventuale concedente, sottoscritto allegando copia di un documento di identità in corso di validità presentato all'atto della domanda.

In caso di premorienza del proprietario gli impegni da lui assunti e i relativi vincoli sono trasmessi al successore, il quale è tenuto a rispettare i suddetti obblighi. Gli eredi devono dare inoltre immediata comunicazione agli uffici competenti allegando copia del relativo atto di successione in copia autenticata.

Nel caso di cessione parziale o totale del vigneto a qualsiasi titolo il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni sottoscritti dal precedente beneficiario. Della cessione medesima il precedente beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio competente allegando copia del relativo atto o contratto.

5.2 beneficiari domande collettive

Le domande collettive possono essere presentate dai seguenti soggetti:

Comunità Montane; Comunità Collinari; Cantine Sociali; Associazione Produttori; Organizzazioni Professionali o Cooperativistiche. In questo caso il beneficiario è colui a cui è intestata la domanda di contributo e la relativa fidejussione; il singolo attuatore è colui che esegue materialmente le opere per cui il contributo è stato richiesto.

6. CONTRIBUTI

Nel rispetto delle disposizioni previste dal capo II del titolo II del Reg. CE 1493/99 il sostegno è erogato nella forma di indennizzo per le perdite di entrate e di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione.

6.1 Considerazioni generali

Il sostegno consiste in un contributo comunitario, in conto capitale, ai costi connessi alla ristrutturazione e riconversione, comprese le operazioni di sovrainnesto finalizzate alla riconversione varietale, non superiore al 50% dei costi medesimi.

Comunque il contributo medio massimo erogabile per ettaro, pagato come importo forfettario, non potrà superare, anche a fronte di possibili e diverse combinazioni tra tipologie di costi ammissibili, il massimale medio assegnato dalla Commissione Europea pari a 7.326,90 Euro. Sarà compito della Regione Piemonte garantire il rispetto di tale limite.

6.2 Ammontare del contributo

6.2.1 Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla zona 1.

Viene fissato in 9.077,00 Euro per ettaro il contributo per l'impianto del vigneto, in 3.881,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per il mancato reddito e in Euro 1.162,00 per ettaro il contributo massimo erogabile per costi di estirpazione.

Il contributo relativo alle perdite di reddito e quello relativo alle spese di estirpazione non sono concessi qualora il produttore:

- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione
- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento.

Qualora la messa in opera del vigneto renda necessaria la realizzazione o il ripristino di muri a secco o ciglioni, il contributo ad ettaro per l'impianto di vigneto sarà di Euro 9.077,00 per la realizzazione del vigneto e Euro 4.191,25 per l'esecuzione di detti terrazzamenti.

Qualora il produttore si avvalga della opportunità di eseguire un reimpianto anticipato rispetto alla estirpazione, non viene concesso il contributo relativo alle perdite di reddito.

Nel caso si effettui la riconversione mediante sovrainnesto il contributo massimo erogabile è pari a 2.582,30 Euro ettaro.

L'intervento relativo all'adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale, prevede un contributo pari a 1.072,90 Euro ettaro.

Per gli interventi di ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili, il contributo è di Euro 3.229,34 per ettaro.

La trasformazione dei sistemi di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot con capo a frutto collocato ad un'altezza dal terreno inferiore a 100 cm) prevede la sostituzione e/o aumento dei fili, dei ceppi ed un contributo per il mancato reddito di anni uno: pertanto il contributo erogabile è pari a 3.205,30 Euro/ettaro.

L'intervento che determina la ristrutturazione di vigneti con problemi di ordine fitosanitario realizzando vigneti ad elevatissimo standard qualitativo riceve un contributo pari ad Euro 1.162,00 per le spese di estirpo, Euro 3.889,95 per il mancato reddito e Euro 9.077,00 per la realizzazione del vigneto di alta qualità (riposo del terreno con sospensione della coltura dopo l'estirpo di anni 3, utilizzo del sistema di allevamento Guyot, utilizzo di portainnesti a bassa vigoria certificati, densità di impianto non inferiore ai 4000 ceppi ettaro, utilizzo di sostegni a basso impatto ambientale in legno, sistemazioni del vigneto a cavalcapoggio o girapoggio).

Il limite massimo di spesa per domanda singola o collettiva è pari a 146.534,21 Euro rimodulabile con Delibera di Giunta.

Tabella riepilogativa dei contributi zona 1

| N° | Lavori previsti | Importo contributo ad Ha | | | |
|----|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | Estirpo | Mancato reddito | Impianto | Tot |
| 1 | Estirpazione e reimpianto | 387,35 | 774,69 | 9.077,00 | 10.239,04 |
| 2 | Reimpianto con diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento | 0 | 0 | 9.077,00 | 9.077,00 |
| 3 | Reimpianto anticipato | 0 | 0 | 9.077,00 | 9.077,00 |
| 4 | reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata ed effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione | 0 | 0 | 9.077,00 | 9.077,00 |
| 5 | Ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili | 0 | 0 | 3.229,34 | 3.229,34 |
| 6 | Adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto, alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale | 0 | 0 | 1.072,90 | 1.072,90 |
| 7 | Sovrainnesto | 0 | 0 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| 8 | Estirpazione e reimpianto con realizzazione o ripristino di terrazzamenti | 1.162,00 | 3.881,00 | 13.268,25 | 18.311,25 |
| 9 | Reimpianto di vigneto con realizzazione o ripristino di terrazzamenti | 0 | 0 | 13.268,25 | 13.268,25 |
| 10 | Trasformazione dei sistemi di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot basso con capo a frutto inferiore a cm 100). | 0 | 1.944,97 | 1.260,33 | 3.205,30 |
| 11 | estirpo e reimpianto di vigneti con gravi problemi di ordine fitosanitario utilizzando metodologie che consentano il raggiungimento di elevatissimi standard qualitativi altrimenti non raggiungibili | 1.162,00 | 3.889,95 | 9.077,00 | 14.128,95 |

6.2.2 Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla zona 2.

Viene fissato in 9.077,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per l'impianto del vigneto, in 3.881,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per il mancato reddito e in Euro 1.162,00 per ettaro il contributo massimo erogabile per costi di estirpazione.

Il contributo relativo alle perdite di reddito e quello relativo alle spese di estirpazione non sono concessi qualora il produttore:

- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione.
- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento.

Qualora la messa in opera del vigneto renda necessaria il ripristino di muri a secco o ciglioni, il contributo ad ettaro per l'impianto di vigneto sarà di Euro 6.552,02 per la realizzazione del vigneto e Euro 4.191,25 per l'esecuzione di detti terrazzamenti.

Qualora il produttore si avvalga della opportunità di eseguire un reimpianto anticipato rispetto alla estirpazione, non viene concesso il contributo relativo alle perdite di reddito.

Nel caso si effettui la riconversione mediante sovrainnesto il contributo massimo erogabile è pari a 2.582,30 Euro ettaro.

L'intervento relativo all'adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale, prevede un contributo pari a 1.072,90 Euro ettaro.

Per gli interventi di ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili, il contributo è di Euro 3.229,34 per ettaro.

La trasformazione dei sistemi di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot con capo a frutto collocato ad un'altezza dal terreno inferiore a 100 cm) prevede la sostituzione e/o aumento dei fili, dei ceppi ed un contributo per il mancato reddito di anni uno: pertanto il contributo erogabile è pari a 3.205,30 Euro/ettaro.

L'intervento che determina la ristrutturazione di vigneti con problemi di ordine fitosanitario realizzando vigneti ad elevatissimo standard qualitativo riceve un contributo pari ad Euro 1.162,00 per le spese di estirpo, Euro 3.889,95 per il mancato reddito e Euro 9.077,00 per la realizzazione del vigneto di alta qualità (riposo del terreno con sospensione della coltura dopo l'estirpo di anni 3, utilizzo del sistema di allevamento Guyot, utilizzo di portainnesti a bassa vigoria certificati, densità di impianto non inferiore ai 4000 ceppi ettaro, utilizzo di sostegni a basso impatto ambientale in legno, sistemazioni del vigneto a cavalcapoggio o girapoggio).

Il limite massimo di spesa per domanda singola o collettiva è pari a 146.534,21 Euro rimodulabile con Delibera di Giunta.

Tabella riepilogativa dei contributi zona 2

| N° | Lavori previsti | Importo contributo ad Ha | | | |
|----|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | Estirpo | Mancato reddito | Impianto | Tot |
| 1 | Estirpazione e reimpianto | 258,23 | 516,46 | 6.552,02 | 7.326,71 |
| 2 | Reimpianto con diritto di reimpianto aquisito mediante trasferimento | 0 | 0 | 6.552,02 | 6.552,02 |
| 3 | Reimpianto anticipato | 0 | 0 | 6.552,02 | 6.552,02 |
| 4 | reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata ed effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione | 0 | 0 | 6.552,02 | 6.552,02 |
| 5 | Ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili | 0 | 0 | 3.229,34 | 3.229,34 |
| 6 | Adegumento della piattaforma ampelografica del vigneto, alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale | 0 | 0 | 1.072,90 | 1.072,90 |
| 7 | Sovrainnesto | 0 | 0 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| 8 | Estirpazione e reimpianto con ripristino dei terrazzamenti esistenti | 258,23 | 516,46 | 10.743,27 | 11.517,96 |
| 9 | Reimpianto di vigneto con ripristino di terrazzamenti esistenti | | | 10.743,27 | 10.743,27 |
| 10 | Trasformazione dei sistemi di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot basso con capo a frutto inferiore a cm 100). | | 1.944,97 | 1.260,33 | 3.205,30 |
| 11 | estirpo e reimpianto di vigneti utilizzando metodologie che consentano il raggiungimento di elevatissimi standard qualitativi altrimenti non raggiungibili | 1.162,00 | 3.889,95 | 9.077,00 | 14.128,95 |

6.3 Pagamento contributo

Il contributo sarà erogato dall'AGEA, direttamente al beneficiario, secondo le modalità indicate dallo stesso in domanda.

I beneficiari collettivi e i beneficiari titolari di progetto obiettivo devono corrispondere ai singoli partecipanti al piano l'intero ammontare del contributo a loro spettante, conservando copia degli estremi di pagamento.

7. CONDIZIONI

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime, i singoli soggetti interessati (attuatori dell'intervento) devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito o in fase di trasferimento da altra azienda;
- essere in possesso di superficie vitata che il richiedente si impegna ad estirpare entro la seconda campagna successiva alla concessione del contributo;
- essere in possesso di un diritto di impianto attinto dalla riserva regionale;
- aver presentato (ad esclusione delle misure speciali dei progetti obiettivo, per i quali le domande di estirpo e reimpianto devono essere presentate contestualmente) o presentare all'atto della domanda di contributo per la ristrutturazione e la riconversione, la notifica di estirpo o la richiesta di sovrainnesto per le particelle oggetto del contributo

In ogni caso devono:

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti nel caso in cui possiedano una superficie vitata. Le superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (C.E.) n. 1493/1999 non possono essere oggetto di intervento;
- non aver percepito il premio di abbandono definitivo della viticoltura nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda;
- aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate secondo le modalità stabilite dalla Regione Piemonte.

8. SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Relativamente alle modalità di applicazione dettate dall'art. 15 del Reg. CE 1493/1999 viene previsto annualmente quanto di seguito indicato:

1. Le istanze di richiesta contributo, presentate sia dai beneficiari singoli che dai soggetti attuatori partecipanti ai piani collettivi, dovranno avere una superficie minima di vigneto ammessa a contributo pari a 3000 mq; tale superficie viene ridotta a mq 1000 qualora i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione ricadano nei comuni di cui alla zona 1.
2. la superficie massima oggetto di aiuto, per le richieste relative ai beneficiari singoli, è di 20 ettari. Annualmente le superfici massime oggetto di aiuto potranno essere modificate con Delibera di Giunta.
3. la superficie massima per i beneficiari collettivi è pari ad ettari 50.

Non è previsto alcun limite minimo di superficie risultante dalla ristrutturazione in considerazione del fatto che il Piemonte oltre ad aver subito un fortissimo calo delle superfici vitate, ha una forte parcellizzazione, e che le produzioni, spesso elevate qualitativamente, di piccole aziende costituiscono spesso una componente irrinunciabile della base produttiva di alcune cantine sociali.

Nel caso che il richiedente sia una società cooperativa di conduzione e qualora i soci non presentino domande individuali i limiti sopraccitati sono da moltiplicarsi per il numero dei soci.

9. PRIORITÀ E GRADUATORIA

Per la concessione dei benefici previsti dal presente piano si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili con l'osservanza dei seguenti criteri:

9.1 Criteri riferiti all'azienda

Devono essere posseduti nella campagna precedente la sottoscrizione della domanda, e quindi riferiti all'ultima dichiarazione di produzione.

- Rapporto tra superficie vitata D.O.C e superficie Vitata Totale Aziendale., e più precisamente il rapporto tra la somma delle caselle C5 e C3 e la casella C6 ($[C5+C3]/C6$) della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vinicola
 - Alta >80% punti 15
 - Media 40-80% punti 5
 - Bassa <40% punti 2
- Azienda che attua tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso il biologico ai sensi del regolamento CE 2092/92 punti 10
- Aziende i cui vigneti oggetto dell'intervento sono ubicati in zona montana punti 10
- Aziende che adottano tecniche di produzione ecocompatibile misura A1 del Reg. CE 2078/92 o del Piano di Sviluppo Rurale punti 5
- Aziende che hanno acquistato diritti di reimpianto negli ultimi 5 anni (rispetto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda) punti 3

9.2 Criteri riferiti al beneficiario o attuatore dell'intervento

- Azienda agricola il cui titolare sia un giovane imprenditore agricolo a titolo principale con età compresa tra 18 e 40 anni o presenza di giovane coadiuvante familiare con età compresa tra 18 e 40 anni, punti 30
- Cooperative di conduzione la cui maggioranza dei soci abbia un età compresa tra i 18 e i 40 anni, punti 30
- Imprenditore agricolo a titolo principale punti 10

9.3 Criteri riferiti all'intervento

- ricollocazione da area non idonea a produrre V.Q.P.R.D. ad area idonea punti 15
- riconversione variatale di un vigneto non iscrivibile a V.Q.P.R.D. per renderlo idoneo all'iscrizione punto 15

- trasformazione del sistema di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazione tradizionale punti 15
- riconversione varietale tramite reimpianto, realizzazione di vigneto con terrazzamento, realizzazione di vigneto ad elevato standard qualitativo punti 10
- riconversione varietale per sovrainnesto punti 5
- Sostituzione palatura e fili punti 5
- Rimpiazzo viti punti 2

In caso di interventi che comprendano differenti tipologie, il punteggio va riferito all'intervento che comporta la maggiore spesa prevista.

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi precedenti.

Le domande presentate dai beneficiari collettivi dovranno indicare solamente il punteggio complessivo; tale punteggio è il risultato ottenuto dalla somma dei punteggi complessivi dei singoli allegati diviso il numero dei richiedenti.

A parità di punteggio verranno attribuite le seguenti priorità: beneficiari collettivi, beneficiari singoli (in quest'ultimo caso verrà data la precedenza al richiedente più giovane).

Le domande non finanziate nella campagna precedente hanno la priorità assoluta.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di spostare, in modo discrezionale, alla prossima campagna tutte le domande che ritiene necessarie al fine di rientrare nei limiti di contributo imposti dalla UE:

10. SCADENZE

Le scadenze indicate nelle procedure, nelle istruttorie e nel monitoraggio si riferiscono al corrente anno d'applicazione del presente piano.

Per le annualità successive, le scadenze verranno ristabilite.

11. PROCEDURE

11.1 presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi, formulate secondo i modelli predisposti con proprio atto dalla Direzione Regionale Sviluppo Agricolo, devono

essere presentate alle Province direttamente dagli interessati, oppure in forma organizzata. La presentazione di domande collettive deve essere distinta per ogni ambito provinciale.

La domanda è prodotta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l'interessato dichiara, tra l'altro di essere a conoscenza delle condizioni, degli obblighi che assume.

Le Amministrazioni Provinciali con proprio atto determineranno la tempistica di presentazione delle domande.

Le Province decidono sulle domande da finanziare entro il 30 marzo c.a. inviando alla Regione Piemonte Direzione Sviluppo dell'Agricoltura, Settore Produzione Vegetali Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura, gli elenchi dei beneficiari e le relative fidejussioni così come elaborati dal programma Potenziale Viticolo.

Entro il 15 aprile, salvo proroga, la Regione Piemonte trasmetterà tali elenchi all'AGEA per il finanziamento.

11.2 documentazione da allegare alla domanda.

Le domande di ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere corredate da copia dell'ultima "dichiarazione vitivinicola e produzione vino".

Nel caso di interventi di ripalatura, alla domanda deve essere allegata copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente atta a definire la reale superficie vitata e la fotocopia della mappa catastale oppure la planimetria della mappa catastale redatta da un professionista iscritto all'albo, relativa agli appezzamenti oggetto dell'intervento.

Alla domanda dovrà essere allegata copia della polizza fidejussoria debitamente validata dall'Istituto di emissione, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'AGEA qui allegato.

A tale documentazione, per le domande presentate dalle società, deve essere aggiunto il certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. attestante la vigenza della società.

11.3 Pagamenti

E' previsto solo il pagamento anticipato dell'intero contributo.

Lo svincolo della cauzione (fidejussione) avverrà ad ultimazione dei lavori e dopo l'avvenuto collaudo degli stessi, entro due anni dal pagamento del contributo salvo deroga ai sensi del Reg. CE 1342/00.

11.4 Fine lavori

Gli interessati debbono comunicare alle Province la conclusione dei lavori a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro 30gg. dall'ultimazione dei lavori. Il richiedente deve terminare i lavori entro due anni dal ricevimento dell'anticipo salvo deroga stabilita dal Reg. CE 1342/02.

12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Provincia, ricevute le domande, provvede alla verifica della completezza formale e documentale delle domande, della sua conformità giuridica e degli obiettivi dell'intervento, nonché alla verifica del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

12.1 controlli e verifiche

La Provincia dovrà effettuare sopralluoghi tecnici sul campo, onde verificare l'effettiva sussistenza in capo al richiedente dei requisiti oggettivi e soggettivi nonché :

- del rispetto degli impegni assunti;
- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente
- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto dal richiedente all'atto della domanda e quindi assunto dallo stesso.

Il sopralluogo sarà effettuato prima dello svincolo della cauzione sul totale delle domande di contributo, così come previsto dal Regolamento CE 2729/2000 articolo 5.

La Provincia dovrà altresì verificare il rispetto della normativa fiscale in materia di giustificativi di spesa acquisti (fatture e/o documenti fiscali aventi forza probante equivalente). Tuttavia non dovrà essere giustificata l'intera spesa sostenuta, ma soltanto quella relativa ai beni e servizi extraziendali. I lavori in economia devono essere giustificati

tramite autocertificazione. A tale scopo si fa riferimento ai parametri regionali indicati al capitolo 2.2.

12.2 Controllo in loco per l'iscrizione agli albi DOC

In ossequio a quanto disposto dal Regolamento CE 2729/00 della Commissione del 14 dicembre 2000 ed alle misure applicative dell'O.C.M vitivinicolo emanate con delibera del 12 febbraio 2001 n.° 48-2240 della Regione Piemonte, il controllo in loco verrà effettuato per tutti i vigneti oggetto di iscrizione all'Albo D.O.C. e D.O.C.G..

Tale controllo dovrà comportare la verifica degli impegni assunti, della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente e di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto all'atto della domanda

12.3 Revoche e Variazioni

Il mancato rispetto degli impegni comporta l'escussione della fidejussione. Tuttavia se oltre l'80% delle misure è stato realizzato entro la scadenza prevista, il beneficiario dovrà rimborsare il doppio della somma indebitamente percepita.

Sono consentite, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio, variazioni della particella oggetto dell'intervento. Non è possibile autorizzare variazioni in corso d'opera delle tipologie d'intervento.

12.4 Periodo di eleggibilità delle spese

Sono considerate eleggibili tutte le spese che sono state sostenute dai soggetti attuatori a partire dalla data in cui il piano di ristrutturazione e riconversione dell'anno in corso è stato adottato dalla Regione Piemonte.

13 MONITORAGGIO

La Regione Piemonte effettua, nelle scadenze che verranno fissate, il monitoraggio del programma sia in termini di dati fisici che finanziari.

Tali indicatori saranno stabiliti successivamente dalla Regione in base alle richieste che perverranno dal Ministero delle Politiche Agricole ed dall'AGEA, comprenderanno comunque i dati necessari a garantire il non superamento della percentuale massima di aiuto consentita dal Regolamento CEE 1493/99, quali il numero di beneficiari, di superficie interessata e di importo erogato.

14. COMPETENZE

Si dà mandato alla Direzione Regionale Sviluppo dell'Agricoltura, attraverso l'Ufficio Sviluppo Vitivinicolo, affinché assuma con propri provvedimenti le procedure per l'applicazione operativa delle misure previste dal presente articolato.

La modulistica per la presentazione delle domande, e la composizione degli elenchi beneficiari da trasmettere all'AGEA sarà predisposta dall'Ufficio Sviluppo Vitivinicolo della Regione Piemonte ed approvata con Determina dirigenziale.

La modulistica dovrà garantire l'uniformità sul territorio regionale e dovrà tenere conto delle procedure informatiche già predisposte e delle loro necessarie integrazioni.

15. DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni indicate nelle misure applicative del O.C.M. emanate con delibera del 12 febbraio 2001 n.° 48-2240 della Regione Piemonte, ai fini della applicazione del presente piano si intende per:

Rinnovo normale del vigneto:

per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

Richiedente:

azienda che realizza fisicamente l'intervento di ristrutturazione c/o riconversione c/o ricollocazione

Beneficiario:

persona fisica o giuridica che presenta la domanda per l'ottenimento del contributo pubblico, responsabile della programmazione fisica degli interventi, della realizzazione degli stessi, e degli adempimenti successivi ad essa connessi.

16. DOTAZIONE FINANZIARIA

Ad ogni esercizio finanziario, di durata annuale, il MiPAF assegnerà un importo finanziario ed una corrispondente superficie regionale da ristrutturare e riconvertire.